



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 6 dd. 28-01-2021

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.

Il giorno **28-01-2021** alle ore 17:00 in videoconferenza (come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 dd. 06.04.2020), a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANDREAUS PIERLUIGI	Consigliere	Presente
BERGAMO ROBERTA	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Consigliere	Presente
FACCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA	Consigliere	Presente
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
GIRARDI NICOLA	Consigliere	Presente
GRETTER MAURO	Consigliere	Presente
GRILLO EUGENIA	Consigliere	Presente
MALACARNE DANIELE	Consigliere	Presente
MERLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MOSER IVAN	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Consigliere	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PINTARELLI CARLO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
ZANELLA CARLA	Consigliere	Presente

Assiste, in videoconferenza, il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 19 gennaio 2021;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 19 gennaio 2021;

premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali;

preso atto che la L.P. n. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio;

visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.”*;

visto il successivo articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 che dispone:

- comma 1, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- comma 2, il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”;

Considerato il complesso contesto operativo dell'anno 2020, il differimento delle scadenze, le elezioni comunali fissate per il 20 e 21 settembre 2020, la Giunta comunale uscente, con conchiuso del 27/08/2020 ha rinviato l'approvazione dello schema del DUP in concomitanza con la presentazione dello schema di Bilancio di previsione 2021-2023, preso atto del termine ordinatorio, di approvazione del documento, e non perentorio così come previsto dalla norma.

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015, che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e l'articolo 50, comma 1, lettera a) della L.P. n. 18/2015 che stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo

previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268.

Preso atto che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto all'art. 106 comma 3-bis la modifica dell'articolo 107 comma 2 del D.L. n. 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 gennaio 2021 in conformità alla proroga stabilita a livello nazionale prevedendo altresì in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del predetto termine, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 di data 7 gennaio 2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto *“Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.”*;

preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002;

evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione;

considerato che il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e *“costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

considerato che lo schema del DUP 2021-2023 ed lo schema del Bilancio di Previsione 2021-2023, corredata dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico in data 7 gennaio 2021.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: *“Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che*

costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.”;

preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che “*Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*”;

richiamata la Circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato stabilisce l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (comma 3 art. 10 Legge n. 243/2012), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al bilancio di previsione 2021-2023 e preso atto conseguentemente che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto dal comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 27.12.2019: “*Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa*” e le successive modificazioni alla stessa.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 di data 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.) e le successive modificazioni alla stessa.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 25 maggio 2020 relativa all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 8 luglio 2020 avente ad oggetto “*Variazione di assestamento generale di bilancio 2020-2022 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..*”.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2021 dalla Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali del Consorzio dei Comuni Trentini.

Vista la legge di stabilità provinciale 2021, legge provinciale 28 dicembre 2020 n.16.

Vista la legge di bilancio dello Stato per il 2021, legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 che prevede un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021).

Richiamato l'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1che dispone: *“Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a. *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
- b. *ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”.*

Preso atto altresì delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/06, Legge Finanziaria 2007: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

Viste le seguenti deliberazioni di approvazione e aggiornamento delle tariffe per l'esercizio 2021:

- deliberazione della Giunta comunale n. 123 di data 01/12/2020 “Servizi cimiteriali e funerari - approvazione tariffe per l'anno 2021”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 124 di data 01/12/2020 “Servizio pubblico di acquedotto - approvazione tariffe per l'anno 2021.”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 125 di data 01/12/2020 “Servizio pubblico di fognatura - approvazione tariffe per l'anno 2021.”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 131 di data 14/12/2020 “Approvazione del nuovo Disciplinare per l'assegnazione in uso delle casette espositive in legno e delle tariffe di utilizzo 2021.”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 132 di data 14/12/2020 “Aggiornamento tariffe di utilizzo delle strutture sociali comunali e delle sale pubbliche ed espositive comunali per il periodo 01.01.2021– 31.12.2021.”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 142 di data 23/12/2020 “Approvazione tariffe di utilizzo strutture sportive comunali e ormeggi presso i pontili comunali – anno 2021.”.

- deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 07/01/2021 “Servizio di gestione dei rifiuti - approvazione tariffe per l’anno 2021.”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 28/01/2021 “Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d’imposta per l’anno 2021.”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 28/01/2021 “Approvazione Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160.”.

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni in materia tariffaria:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 20/12/2017 “Assunzione del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento quale servizio pubblico locale e affido alla società in house STET S.p.a.. Approvazione contratto di servizio.”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 52 di data 30/10/2012 “Servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento su aree pubbliche. Rinnovo affido gestione del servizio a Trentino Mobilità Spa.”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 27/12/2020 “Istituzione dei servizi integrativi della mobilità urbana: Bike-sharing e Car-sharing ed affido della relativa gestione a Trentino Mobilità S.p.a.”.

Tenuto conto, viste le disposizioni sopra enunciate, che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Preso atto dell’applicazione dei vincoli relativi ai proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992.

Vista la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole del 19.01.2021, acquisito al protocollo comunale n. 20210002563 in data 20.01.2021, ai fini dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 completo dei relativi allegati, ai sensi dell’articolo 239, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm..

Visto in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm..

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Considerato che il bilancio è redatto nel rispetto del principio della coerenza, sulla base del DUP, che ne costituisce il presupposto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

esaminato quindi il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), la Nota integrativa ed il Piano degli indicatori nonché gli ulteriori allegati previsti;

con n° 15 voti favorevoli, n° 7 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante appello nominale;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo (Allegato A);
2. di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2021-2023 Allegato B), redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con funzione aurorizzatoria, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
3. di approvare inoltre i seguenti allegati:
 - Piano degli indicatori - Allegato C);
 - Nota integrativa al bilancio 2021 -2023 - Allegato D);
 - Prospetto usi civici 2021-2023 – Allegato E);
4. di dare evidenza delle risultanze finali dello schema del bilancio di previsione 2021-2023 che risultano così sintetizzate:

PARTE ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
FPV per spese correnti	422.200,00	417.800,00	425.200,00
FPV per spese in conto capitale	435.061,20	109.779,88	-
TITOLO 1	4.289.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00
TITOLO 2	9.969.326,00	9.789.726,00	9.726.726,00
TITOLO 3	7.382.226,00	7.369.926,00	7.369.926,00
TITOLO 4	23.212.299,21	1.168.230,00	506.968,00
TITOLO 7	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
TITOLO 9	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
Totale generale delle entrate	56.620.112,41	34.014.461,88	33.187.820,00

PARTE SPESA	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
TITOLO 1	22.135.902,00	21.769.602,00	21.714.002,00
TITOLO 2	23.517.360,41	1.278.009,88	506.968,00
TITOLO 4	56.850,00	56.850,00	56.850,00
TITOLO 5	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
TITOLO 7	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
Totale generale delle spese	56.620.112,41	34.014.461,88	33.187.820,00

5. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;
6. di dare atto che gli allegati previsti dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui alle lettere a), d), e) sono contemplati all'interno dei documenti di programmazione, mentre con riferimento alla lett. c) si da atto che le relative delibere in ambito tariffario e tributario costituiscono allegati al presente provvedimento, depositati agli atti;
7. di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2021-2023, di cui alla presente deliberazione, la Giunta comunale provvederà a definire il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, al Bilancio di previsione risultano allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, che risultano dimessi in atti, dei seguenti soggetti partecipati dall'Ente affidatari di servizi pubblici:
 - ASIF G.B. Chimelli
 - S.T.E.T. S.p.A.;
 - A.M.N.U. S.p.A.;
 - Farmacie Comunali S.p.A.;
 - Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. (in liquidazione);
 - Trentino Mobilità S.p.A.;
 - Trentino Trasporti S.p.A.;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

*** * * * ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- *F.to Renato Nisco* -

Il Segretario Generale
- *F.to Giuseppe Dolzani* -

